

Finalmente finita la storia infinita?

Annulato definitivamente il concorso di otorinolaringoiatria del 1988. Forse la prima volta nella storia dello Stato italiano che un concorso venga annullato, con procedimento penale, per "*falsità ideologica totale commessa da pubblici ufficiali (leggi commissari) in atto pubblico*"

a cura di Leonardo Bosi

Cari colleghi, è stata depositata in cancelleria il 12 ottobre 2004 una ordinanza della Corte d'Appello di Roma, da definire epocale. La parte finale di questa ordinanza è pubblicata a pag. 6. Per ottenere questo risultato la Magistratura (non noi!) è stata costretta ad eseguire un sequestro (sic!) presso il Ministero dell' Istruzione per acquisire gli atti concorsua-

li, "corpo di reato", al fine di proclamare la dichiarazione di falsità. La mia ammirazione va al Prof. Luigi D'Angelo, uno dei principali artefici della battaglia legale. La dignità ha un prezzo (salato nell'Università) ma è una scelta di vita. Professore di prima e seconda fascia: che differenza c'è? Resta un dubbio, parafrasando le parole di una sentenza

del passato che tuttavia ha fatto testo: "piena maturità scientifica" o piuttosto, alla luce dell'ordinanza in oggetto, "piena mafiosità scientifica"?

Considerazioni: ovvie, ed uno stupore di fronte a qualcosa di insperato.

Per di più ne emerge un insegnamento: un docente di seconda fascia, se è un uomo libero intellettualmente e

continua a pag. 6

Finalmente finita la storia infinita?

dalla prima pagina non è quindi legato ad alcun carro, allora gli potrà capitare, con quasi certezza, di esser messo in un cantuccio, di esser giudicato con inesorabile apparente imparzialità anche da ex-allievi ben inseriti nelle corsie giuste, e, magari, se per caso dichiarato idoneo, di non essere chiamato da nessuna Sede.

Se poi è anziano, è allora guardato in maniera bieca poichè (stortura del sistema) avanza di stipendio e percepisce di più di un neo-prima fascia; ma, come contrappasso, se, per grazia divina, viene "idoneato", rimane fermo nello stipendio per quel che gli rimane temporalmente della sua carriera. Resta di nuovo il problema della dignità che non deve essere infranta: chi perviene alla prima fascia ha meriti superiori? Se sì, di quale tipo? Come ebbi a dire in un Consiglio di Facoltà, ispirandomi a considerazioni desunte dalla mia disciplina (Fisica), "mi considero una impurezza inserita in mezzo ad una struttura a bande". Quale che sia la natura, fisica o non-fisica delle "bande", cito allora le affermazioni desunte dagli atti concorsuali in oggetto (e quindi non perseguibili, perché non proprie ma espresse dalla Magistratura in prima persona):

- (pag. 60) - "... (omissis)... agli imputati i quali, affetti da delirio di potere, erano convinti che il loro rango accademico li rendesse impunemente "legibus soluti", sicchè disponevano delle cattedre della loro materia come loro più conveniva, quasi si trattasse di beni privati di loro esclusiva pertinenza." - (pag. 61) - "E' vero pure che vi era un certo numero di baroni che detenevano saldamente nelle loro mani il potere di gestire illecitamente i concorsi, per la cura dei loro interessi personali e/o di famiglia, degli appartenenti al loro gruppo di potere, e che con la propria attività delittuosa unilateralmente violavano i diritti e calpestavano la dignità umana e professionale degli appartenenti sia all'opposto che al proprio gruppo di potere ed infine di coloro che erano rimasti provi di copertura per morte (o anche solo grave malattia) del "patron", con un cinismo autoritario che non tollerava limiti di sorta, a livelli inimmaginabili per la fantasia dell'uomo medio." - (pag. 81) - "... (omissis)... l'arbitrio, l'illegalità ed il falso coprono l'intero arco dei lavori concorsuali." - (pag. 83) - "Nulla, neppure un atto è stato fatto secondo legge, nel caso che ne occupa per le ragioni suddette." - (pag. 83) - "Va pure detto, con validità per tutti gli imputati, che il considerarsi possibile e normale che un commissario faccia proprio un atto valutativo (che la legge a lui solo demandava) pro-

veniente da terzi estranei alla commissione....(omissis)... è tesi abnorme, aberrante, assolutamente inammissibile ed inaccettabile - nemmeno come ipotesi astratta - per la legge penale ed amministrativa, il buon senso comune, la logica umana, la correttezza dell'uomo medio, il comune senso etico e l'ordinaria decenza, che va respinta con fermezza.

- (pag. 85) - "... (omissis)... imposizioni di figli di noti cattedratici predestinati non solo a vincere comunque il concorso ma a conseguire la cattedra comoda e di prestigio nell'ateneo dove ancora impera il padre, è chiaro che il risultato del concorso è integralmente falsato e quello dell'88 anche del tutto falso."

- (pag. 90) - "... (omissis)... la riproduzione fonica autentica della profonda ed amorale illegalità che permeava condotta e personalità di tutti gli odierni imputati... (omissis)... e dimostrano la dolosa "professionalità" con cui gli imputati avevano architettato, nel corso di circa un paio di anni, la falsificazione dei risultati del concorso del 1988."

- (pag. 100) - "... (omissis)... l'arroganza inenarrabile e l'inebriamento di potere di chi si riteneva impudentemente legibus solutus."

- (pag. 117) - "... (omissis)... Tale aberrante tesi comporta, invero, evidente violazione e radicale sovvertimento

di tutti i principi che regolano l'istituto del concorso pubblico, in particolare quelli del collegio perfetto, del segreto d'ufficio, della terzietà, dell'imparzialità e neutralità del giudizio, della par condicio tra i candidati etc. Eminentemente ingenuo è il tentativo di contrabbandare l'illecito penale eclatante come scrupolosità ed indice di serietà.

- (pag. 119) - "... (omissis)... visione perversamente privatistica del pubblico potere da parte di chi non ha la più pallida idea di quali siano le regole, le leggi, l'etica del p.u. commissario di pubblico concorso."

- (pag. 123) - "... (omissis)... l'esistenza di un accordo politico per la spartizione delle cattedre."

- (pag. 141) - "Quanto all'entità della pena, opina la Corte che quelle irrogate sono delle pene palesemente miti, essendo il Tribunale partito dalla pena base minima ed avendo apportato spernibili aumenti per la continuazione, malgrado la gravità e pluralità dei fatti, la molteplicità dei soggetti favoriti e di quelli danneggiati, lo sfacciato nepotismo e dispotismo di altri secoli che caratterizza la vicenda, l'enorme discredito procurato al mondo accademico nazionale ed al settore sanitario nazionale, verso i quali i delittuosi comportamenti dei personaggi che contano non possono non aver alimentato la sfiducia."

Nella usuale assenza di proposte alternative Ingiustificata opposizione al disegno di legge sul CUN

Commovente l'abbraccio fra i managers della CRUI e i ricercatori. Lo sdoganamento dei ricercatori passa proprio attraverso la loro messa ad esaurimento

di Vittorio Mangione

La innaturale alleanza di fatto della CRUI con i ricercatori (o meglio, con alcune associazioni di ricercatori) in materia di messa ad esaurimento del ruolo di questi ultimi (non mi stancherò mai di dire che lo "sdoganamento" dei ricercatori passa proprio attraverso tale messa ad esaurimento) si fortifica con il supporto che tali associazioni danno al tentativo maldestramente messo in atto lo scorso anno dalla CRUI di assorbire le funzioni del CUN (La CRUIorgano "capace di rappresentare l'intero sistema delle autonomie universitarie nei loro aspetti organizzativi, operativi, finanziari, gestionali e istituzionali, e quindi la sede naturale e necessaria della certificazione su tutto ciò che riguarda l'Università". "Prima relazione sullo stato delle Università italiane", p. 14); in che altro modo può leggersi l'ennesima alzata di scudi da esse messe in atto contro la non certo recente proposta di legge del Consiglio dei Ministri sul Consiglio Universitario Nazionale.

La presa di posizione, fra l'altro, rientra nelle oramai quotidiane iniziative della serie: non si propone mai nulla, ma si dice sempre no se la proposta è dell'attuale compagi-

ne governativa. In ciò, oramai, anche l'accademia, tramite suoi importanti organi istituzionali che sembrano voler pericolosamente e sorprendentemente sconfinare in territorio sindacale, sta diventando maestra.

Quanto sta accadendo è sorprendente perché rischia ancora una volta di frenare, senza validi motivi, la ormai inderogabile necessità di legiferare sull'argomento.

Viene da chiedersi se la proposta di legge sia stata ben letta o se del tutto qualcuno sia rimasto fermo alla proposta originale ventilata dal Ministro che prevedeva un organo in parte elettivo ed in parte di nomina ministeriale.

La attuale proposta prevede un CUN elettivo, con le usuali 14 Aree ed al loro interno la dovuta rappresentatività per i ruoli o le fasce che lo Stato Giuridico prevede (o prevederà), con un rappresentante per i Direttori Amministrativi (attualmente non rappresentati); è mantenuta la rappresentanza degli studenti e di tre Rettori della CRUI.

Si sancisce la potestà del CUN di chiedere a sua volta pareri a due importanti organi, siglando così definitivamente la filiera dei pareri istituzionali che il CUN deve dare e che lo vede al vertice. Per non creare vuoti di "com-

petenze" a regime le elezioni saranno ogni due anni e riguarderanno il 50% dei membri CUN, con meccanismi che il CUN medesimo si darà (ovvio che in prima applicazione verranno eletti tutti i membri ed il 50% dei medesimi resterà in carica 4+2 anni). Le competenze ed i campi di intervento dell'organo sono ben fissati. Torna di competenza CUN il controllo di legittimità per gli atti delle prove comparative. Per la prima volta è previsto il finanziamento dell'organo.

La Corte di Disciplina, oltre a cambiare nome (Collegio), ha da una parte le novità positive di mantenere una composizione costante indipendentemente dal ruolo o dalla fascia di appartenenza dell'incolpato oltre che pervenire a determinazioni (sempre su questioni la cui istruttoria iniziale spetta alle Università) a cui, a parte la giurisdizione di merito della usuale giustizia amministrativa se impugnate, i Rettori devono conformarsi. I membri, forse un po' troppo ridotti e con una composizione banalmente garantista per la fascia apicale, sono sempre eletti fra i componenti del CUN, mentre la presidenza non è più del Presidente del CUN (un opportuno non cumulo di cariche), ma di uno degli ordinari del collegio.

Nell'articolato, qui non sottoposto ad un esame analitico per la singolare congiuntura fra la partenza per una sessione CUN, la vivace contestazione globale dell'altro ieri al noto articolato, la imminente pubblicazione del foglio che dovrebbe ospitare queste righe, è indubbio che si possano individuare punti di possibile intervento migliorativo. Certo è, però, che non può essere come al solito rigettato così come si sta tentando ancora una volta di fare: il risultato sarebbe un ulteriore rinvio del problema con una ulteriore inaccettabile proroga dell'attuale CUN.

Il sospetto che nasce, e che ho adombrato all'inizio, è che forse si voglia proprio tutto ciò; sia per potere contestare con la usuale levata di scudi la incapacità della attuale maggioranza di portare a compimento l'annunciata (ed opportuna) riconfigurazione del CUN, che, in simultanea, per fare infaustamente tornare a galla la CRUI come organo, a suo tempo autocandidatosi, capace di assolvere i compiti caratteristici del CUN.

Chi ha proposte migliorative le faccia; senza intenti dilatori o strumentali alla creazione dell'usuale clima di esasperata contestazione politica; per favore!

Vittorio Mangione
Membro CUN- Area 01 -
Matematica

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione Prima Penale

(Presidente: Dott. G. Mannarini)

riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

data, 8 Ottobre 2004

... Esaurito l'esame di tutte le infondate e pretestuose resistenze prospettate dai controinteressati, non resta che individuare il tipo di intervento riparatorio che più si attaglia al caso di specie.

Trattandosi di falsità ideologica totale commessa da pubblici ufficiali in atto pubblico, per le ragioni ampiamente spiegate in sentenza e sopra richiamate, non può che essere ordinata, ai sensi dell'art. 537.2 cpp, la cancellazione integrale:

-- del verbale (n.12) conclusivo dei lavori della commissione giudicatrice del concorso a n.16 posti di professore ordinario di ruolo - 1° fascia, raggruppamento F1500 (Otorinolaringoiatria), essendo lo stesso falso in ogni sua determinazione, escluse le firme (documento costituito da tre facciate dattiloscritte firmate tutte dai cinque commissari: Puxeddu, Conticello, Maffei, Quaranta, Pezzarossa);

-- dei n.29 "giudizi collegiali" allegati al predetto verbale, del quale costituiscono parte integrante, relativi ai 29 candidati asseritamente valutati e votati dalla commissione.

In quanto atto consequenziale ed esternazione di atto pubblico falso al competente Ministero, va ordinata la cancellazione parziale della relazione della commissione al Ministro in data 17-2-90, a partire dal terzultimo capoverso di f. 5 sino alla fine (f.6 e 7).

Alla cancellazione di cui sopra provvederò questa Cancelleria mediante:

- apposizione di croce decussata (c.d. croce di S. Andrea o a "X"), con uso di pennarello nero, su ogni facciata per intero o limitatamente alla parte dattiloscritta da dichiarare falsa;

- apposizione di dicitura "FALSO" (preceduta e seguita da timbro tondo dell'ufficio) a stampatello o lettere cubitali su ogni foglio, con uso di pennarello nero;

- apposizione sul davanti di ciascun foglio nello spazio bianco (per i 29 giudizi collegiali) e su foglio aggiuntivo per ciascuno dei tre fogli del verbale e dei tre fogli della relazione al Ministro (f. 5-6-7) di timbro lineare della Corte e della Sezione seguito dalla dizione: "Documento dichiarato falso con sentenza in data 1-12-00 di questa Corte, irrevocabile il 5-11-01; cancellazione disposta con ordinanza della medesima Corte in data 8-10-04. Annotazione apposta addi....., Firma del cancelliere - Firma del magistrato".

I documenti dichiarati falsi rimarranno definitivamente acclusi in originale all'originale della presente ordinanza: il tutto resterà custodito in cassaforte per anni cinque a cura del Cancelliere.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata a:

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, cui sarà inviata copia autentica dei documenti annotati di falsità;

- ai condannati Pezzarossa, Conticello, Puxeddu, De Vincentiis Italo, Motta Giovanni;

- alle parti civili Fabiani, Cassandro, D'Angelo, ed alla parte lesa intervenuta Molinari;

- ai 16 candidati dichiarati falsamente idonei nel verbale 17-2-90: Antonino Roberto Antonelli (Brescia), Edoardo Arslan (Padova), Ruggero Balli (Modena), Carmelo Cannavo' (Messina), Giancarlo Cianfrone (Roma Sapienza), Vittorio Colletti (Verona), Marco De Vincentiis (Roma Sapienza), Raffaele Luciano Fiorella (Bari), Francesco Galletti (Messina), Vito Mallardi (Ancona), Gaetano Motta (Napoli ii), Alberto Rinaldi Ceroni (Bologna), Agostino Serra (Catania), Mario Russolo (Trieste), Giuseppe Sambaturo (Milano), Mario Sanna (Chieti).

- ai 16 candidati dichiarati falsamente non idonei: Accordi, Bolasco, Bruno, Bruschini, Camarda, Malannino, Mozzo, Pennica, Proto, previa acquisizione per costoro del recapito universitario tramite Ministero o Carabinieri. Tutti hanno diritto ad estrarre copia. Così deciso in Roma l'8-10-04 nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Penale della Corte d'Appello dai magistrati in intestazione.

Il Presidente (Dott. G. Mannarini)
Corte di Appello di Roma (Sezione Prima Penale)
Depositata in Cancelleria il 12/10/2004